

COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE E AL MERITO CIVILE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

INDICE

ART. 1 - Oggetto, Definizione e Tipologie	3
ART. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"	5
ART. 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"	6
ART. 4 - Pubblicità su elementi componenti i "dehors" e tende.....	8
ART. 5 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors"	9
ART. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"	9
ART. 7 - Manutenzione degli elementi dei "dehors"	10
ART. 8 - Tipologie materiali dei "dehors"	11
ART. 9 - Attivita'	14
ART. 10 - Concessione	15
ART. 11 - Concessione su aree demaniali marittime.....	17
ART. 12 - Rinnovo della concessione.....	18
ART. 13 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i "dehors"	19
ART. 14 - Norme Transitorie.....	21
ART. 15 - Deroghe	21
ART. 16 - Tassa di Occupazione Aree Pubbliche o di Uso Pubblico	21
ART. 17 - Sanzioni.....	22

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

ART. 1 - Oggetto, Definizione e Tipologie

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo per l'attività di somministrazione, di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato, gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico effettuate a mezzo "Dehors" aventi caratteristiche di temporaneità, disciplinate sulla base delle prescrizioni che di seguito sono indicate.

Altre tipologie d'intervento di occupazione di suolo pubblico, che prevedono strutture del tipo permanenti, rientrano nella disciplina propria della normativa urbanistica/edilizia.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo di massimo n. 11 mesi. Al rilascio dell'autorizzazione e/o del rinnovo annuale, il primo periodo di occupazione di suolo pubblico dovrà essere di almeno 60 giorni

4. Il provvedimento concessorio, deve rispondere ai vincoli normativi, ha validità annuale e può essere rinnovato fino a cinque anni consecutivi, con le modalità di cui al successivo art. 12, a condizione che non vi siano variazioni e/o modifiche dell'occupazione di suolo pubblico e/o variazioni dello stato dei luoghi, e non sia intervenuta revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'atto d'impegno unilaterale del successivo art. 3.

5. Il Sindaco con proprio atto può disciplinare gli orari e le condizioni di esercizio, in cui il dehors temporaneo può essere autorizzato, nonché anche l'eventuale limitazione per strade, vie, piazze, zone, a seguito di eventi, spettacoli e lavori di qualsiasi genere.

6. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- 2) pedane;
- 3) elementi di delimitazione (fioriere, separè in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione, paraventi);
- 4) ombrelloni;
- 5) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura;
- 6) stufe ad irraggiamento;
- 7) cestini portarifiuti;
- 8) banchi ed attrezzature atte alla somministrazione in condizioni di sicurezza.

Regolamento Vigente - Articolo 1 - Oggetto, Definizione e Tipologie

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo per l'attività di somministrazione, di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato, gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo che inizia a Febbraio e termina a Dicembre. Al rilascio dell'autorizzazione e/o del rinnovo annuale, il primo periodo di occupazione di suolo pubblico dovrà essere di almeno 60 giorni.

4. Il provvedimento concessorio, ha validità annuale e si intende rinnovato in modo automatico fino a cinque anni consecutivi, a condizione che non vi siano variazioni e/o modifiche dell'occupazione di suolo pubblico e/o variazioni dello stato dei luoghi, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'atto d'impegno unilaterale del successivo art. 3.

5. Il Sindaco con proprio atto può disciplinare gli orari in cui il dehors temporaneo può essere autorizzato, nonché anche l'eventuale limitazione per strade, vie, piazze, zone, a seguito di eventi, spettacoli e lavori di qualsiasi genere.

6. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
- 1) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione (fioriere, separè in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione);
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura;
 - 6) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio;
 - 7) struttura a gazebo temporaneo;
 - 8) stufe ad irraggiamento;
 - 9) cestini portarifiuti.

ART. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna ancoraggio al suolo pubblico.

4. I dehors non possono disporre di allacciamenti a acqua, fogna e gas.

Regolamento Vigente - Articolo 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

4. I dehors non possono disporre di allacciamenti a acqua, fogna e gas.

ART. 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1 e 2, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.

2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

3. Nell'occupazione dei dehors sui marciapiedi, che dovrà essere realizzata a ridosso del fabbricato o dal filo marciapiede (se lo stato dei luoghi non lo consente a ridosso), deve essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00. Nelle zone di rilevanza storico ambientale (centro storico), ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, lasciando uno spazio di mt. 1,20.

Qualora vi siano ostacoli pubblici che insistono sul marciapiede (es. pali di illuminazione pubblica, segnali stradali, panche pubbliche ecc..) le suddette distanze devono essere rispettate dal filo dell'ostacolo pubblico.

Nel caso dei porticati, si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari alla metà della sezione trasversale utile.

4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

7. Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico per quelle attività la cui somministrazione prevede l'attraversamento stradale, con la prescrizione che gli alimenti siano adeguatamente coperti con idonei sistemi di protezione.

Per sistemi di protezione s'intende il carrello portavivande per i ristoratori e vassoio con coperchio per i bar.

Nel caso di attraversamenti stradali, le occupazioni devono interessare prioritariamente un'area frontale e comunque di dimensioni non superiore alla proiezione del locale di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale, salvo nelle aree pedonali e nelle zone ZTL (escluso pedane), purchè non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati.

9. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

10. Qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra.

11. E' ammessa l'installazione di pedane, solo su quelle parti di pavimentazione particolarmente sconnessa e disagiata, alte dal pavimento almeno cm 15, per consentire adeguata pulizia giornaliera.

12. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, la superficie complessiva massima autorizzabile del dehors non potrà essere superiore al doppio della superficie interna del locale, adibita alla somministrazione.

13. Qualora l'attività di somministrazione abbia più ingressi, il titolare può richiedere per ogni ingresso un'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, fermo restando i limiti complessivi di superficie autorizzabile di cui al comma 12.

Regolamento Vigente - Articolo 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1 e 2, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.

2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

3. Nell'occupazione dei dehors sui marciapiedi, che dovrà essere realizzata a ridosso del fabbricato, così come espressamente previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 1,20 per il passaggio pedonale e per le persone con

difficoltà di deambulazione, la distanza va misurata dal filo marciapiede (nel caso sia completamente libero) o dall'ostacolo pubblico che insiste sul marciapiede (es. pali di illuminazione pubblica, segnali stradali, panche pubbliche ecc..) Nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,20, deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. Nel caso dei porticati si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari alla metà della sezione trasversale utile con un minimo di metri 1,20;

4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

7. Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico per quelle attività la cui somministrazione prevede l'attraversamento stradale, con la prescrizione che gli alimenti siano adeguatamente coperti con idonei sistemi di protezione.

Per sistemi di protezione s'intende il carrello portavivande per i ristoratori e vassoio con coperchio per i bar.

8. Non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale, salvo nelle aree pedonali e nelle zone ZTL (escluso pedane), purchè non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati.

9. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

10. Qualora il dehors sia posizionato su un area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra.

11. E' ammessa l'installazione di pedane, solo su quelle parti di pavimentazione particolarmente sconnessa e disagiata, alte dal pavimento almeno cm 12, per consentire adeguata pulizia giornaliera.

12. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, la superficie complessiva massima autorizzabile del dehors non potrà essere superiore al doppio della superficie interna del locale, adibita alla somministrazione. Nel caso in cui la superficie del dehors sia superiore a 40,00 mq. È necessario che i locali siano dotati di almeno due bagni.

13. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono richiedere solo una autorizzazione riferita esclusivamente ad un area di occupazione.

ART. 4 - Pubblicità su elementi componenti i "dehors" e tende

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 6.

Regolamento Vigente - Articolo 4 - Pubblicità su elementi componenti i "dehors" e tende

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 6.

ART. 5 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

Regolamento Vigente - Articolo 5 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

Regolamento Vigente - Articolo 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 7 - Manutenzione degli elementi dei "dehors"

- 1.** Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
- 2.** Lo spazio pubblico dato in concessione e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
- 3.** E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell'intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
- 4.** Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'Ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.
- 5.** Il dehors non deve recare pregiudizio, pericolo o nocumento per la pubblica e privata incolumità, non deve determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali.

Gli eventuali tombini di qualsiasi genere posti sui marciapiedi in prossimità dei dehors, devono essere coperti con tappetini o altri idonei sistemi di copertura.

Regolamento Vigente - Articolo 7 - Manutenzione degli elementi dei "dehors"

- 1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.*
- 2. Lo spazio pubblico dato in concessione e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.*
- 3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i Manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell'intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.*

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'Ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

5. Il dehors non deve recare pregiudizio, pericolo o nocumento per la pubblica e privata incolumità, non deve determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali.

Gli eventuali tombini di qualsiasi genere posti sui marciapiedi in prossimità dei dehors, devono essere coperti con tappetini o altri idonei sistemi di copertura.

ART. 8 - Tipologie materiali dei "dehors"

1. I tavoli, sedie, poltroncine o panche devono essere di lunghezza non superiore a metri 2 e nelle zone di rilevanza storico ambientale devono essere di colore neutro/ scuro, preferibilmente bianco o se scuro orientativamente marrone o verde o legno naturale e comunque colori rispettosi del contesto ambientale e architettonico (allegato 1)

2. Le pedane in legno con relativa struttura di sostegno in legno, devono essere ricoperte di materiale ignifugo, fonoassorbente e conforme alle norme igienico sanitarie e devono essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Devono garantire passaggi/rampe per i soggetti disabili.

3. Le fioriere di forma e dimensione omogenea, devono essere costituite da vasi o contenitori in terracotta, legno o plastica termoindurente color terracotta, di altezza complessiva vaso ed essenza non superiore a mt. 1,50 max, posti in modo da formare una delimitazione non continua. (allegato 2)

4. I separè in grigliato di legno devono essere di colore neutro/scuro posti in modo da formare una delimitazione continua, con relativi sostegni in legno da non fissare a pavimento e aventi una altezza max. di mt. 1,60. (allegato 3)

5. I paletti metallici amovibili con corda di delimitazione devono essere di colore neutro/scuro, aventi caratteristiche di antichità e alti dal pavimento mt. 1,20 con corda del tipo ad intreccio avente diametro min. cm. 3. (allegato 4)

6. Gli ombrelloni devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda. Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente

marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di mt. 1,20. (allegato 5)

7. La tenda a falda tesa in tessuto ignifugo, con aggancio alla muratura deve essere costituita da uno o più teli retraibili inclinati agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo (senza la possibilità di montanti verticali), con meccanica dell'impianto richiudibile. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda, tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano. (allegato 6)

8. La stufa ad irraggiamento deve essere conforme alle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, con relativa certificazione e documentazione necessaria ai fini della sicurezza, da esibire in fase di controllo. (allegato 7)

9. I Paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm. 120) e di altezza massima da terra pari a cm. 170, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico costruttivo. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm. 100 da terra. La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito. Sono escluse strutture anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza. I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere. E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici a al suolo dei paraventi. (allegato 8A- 8B)

10. I banchi e le attrezzature atte alla somministrazione devono essere conformi alle norme di sicurezza e devono garantire il decoro e la percezione dello spazio architettonico circostante

Regolamento Vigente - Articolo 8 - Tipologie materiali dei "dehors"

1. I tavoli, sedie, poltroncine o panche devono essere di lunghezza non superiore a metri 2 e nelle zone di rilevanza storico ambientale devono essere di colore scuro (marrone o verde o legno naturale).

2. Le pedane in legno con relativa struttura di sostegno in legno, devono essere ricoperte di materiale ignifugo, fonoassorbente e conforme alle norme igienico sanitarie e devono essere previste delle

finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Devono risultare accessibili ai soggetti disabili.

3. Le fioriere devono essere costituite da vasi o contenitori in terracotta, legno o plastica termoisolante color terracotta, di altezza superiore ai 50 cm, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza compreso il contenitore min. mt. 1,20 max. mt. 1,60. Si consigliano essenze di: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, boxsus sempervires, laurus nobilis, pittosporum tobira.

4. I separè in grigliato di legno devono essere di colore marrone o legno naturale posti in modo da formare una delimitazione continua, con relativi sostegni in legno da non fissare a pavimento e aventi un'altezza max. di mt. 1,60.

5. I paletti metallici amovibili con corda di delimitazione devono essere di colore marrone, bronzati o canna di fucile, aventi caratteristiche di antichità e alti dal pavimento mt. 1,20 con corda del tipo ad intreccio avente diametro min. cm. 3;

6. Gli ombrelloni devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda. Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di mt. 1,20.

7. La tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura deve essere costituita da uno o più teli retraibili inclinati agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere di colore tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano, mentre nelle zone di rilevanza storico ambientale telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda.

8. La tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio deve essere costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali. E' necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere di colore tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano, Tale tipologia non è ammissibile nelle zone di rilevanza storico ambientale.

9. La copertura a gazebo temporaneo deve essere costituita da una struttura in acciaio, verniciata a polveri di colore grafite, e/o in legno con telo di copertura opaco, in tinta unita di colore bianco. La struttura della copertura non può essere posta ad una altezza inferiore a mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors ed a mt. 2,30 se trasversale al passaggio pedonale.

Tale tipologia non è ammissibile nelle zone di rilevanza storico ambientale.

10. La stufa ad irraggiamento deve essere conforme alle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, con relativa certificazione opportunamente documentata.

ART. 9 - Attivita'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Nei dehors possono essere installati banchi e/o attrezzature atte alla Somministrazione del tipo amovibile (es. frigo bar ecc.), previa notifica sanitaria (DIA) post primaria da parte del S.I.A.N. ASL BT, sulla conformità alla legislazione vigente del processo del prodotto e delle modalità di somministrazione, da esibire in fase di controllo, unitamente all'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico. Tali banchi e/o attrezzature devono essere inseriti nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

Al termine delle operazioni di somministrazione i banchi e le attrezzature atte alla somministrazione, devono obbligatoriamente essere risposti all'interno del locale.

3. Nei dehors è consentita l'installazione di strumenti di diffusione sonora, contenuta nei limiti della vigente normativa, per sottofondo musicale a condizione che il titolare sia in possesso di idonea documentazione di conformità in merito alla installazione dei collegamenti elettrici. Tale documentazione deve essere esibita in fase di controllo ai fini della sicurezza, fermo restando il rispetto delle norme di regolamentazione per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico, anche per le attività all'aperto.

4. E' fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), di installazione di tende parasole;

5. E' fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone) l'installazione di teli verticali abbassabili o raccogliibili lateralmente e di tiranti di controvento che potrebbero causare intralcio alla circolazione ciclopeditonale.

6. Sulle Piazze e zone Giardini fuori dal centro storico sono consentite occupazioni di suolo pubblico con paletti metallici amovibili con corda di delimitazione di colore neutro/scuro alti dal pavimento mt. 1,20 con corda del tipo ad intreccio avente diametro min. cm. 3, tavoli, sedie, poltroncine o panche di lunghezza non superiore a metri 2,00 di colore neutro/scuro, ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda, non devono coprire gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale;

Tenuto conto della funzione sociale tradizionalmente assolta in loco per Piazza Aldo Moro, l'occupazione di suolo pubblico, ed eccezionalmente con provvedimento motivato, limitato nel tempo, nello spazio e per particolari occasioni, potrà essere accolta solo con modalità compatibili con le attività proprie del luogo.

Regolamento Vigente - Articolo 9 - Attivita'

1. *Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

2. *Sul dehors non possono essere installate banchi e attrezzature di qualsiasi genere atte alla somministrazione (es. frigo bar ecc.);*

3. *Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali (service musicali, piano bar) previa comunicazione e acquisizione della documentazione al competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.*

N.B. Il comma 3 del presente articolo è stato emendato con Delibera di Consiglio Comunale n 28 del 28/05/2007 che vede esclusa la possibilità di introdurre e diffondere attività musicali all'interno dei dehors.

4. *Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.*

ART. 10 - Concessione

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato gravato da servitù' di uso pubblico, il dehors, deve ottenere la preventiva concessione.

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo indirizzata all'ufficio competente.

3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) partita IVA del richiedente;
- c) ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- d) ubicazione del dehors;
- e) dati dell'autorizzazione di somministrazione e dell'autorizzazione sanitaria, relativa all'esercizio pubblico interessato;
- f) periodo di occupazione suolo pubblico;
- g) mese in cui non si ritiene occupare il suolo pubblico.

e deve essere corredata:

- a) Relazione tecnica, in quadruplica copia a firma di un tecnico abilitato, con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini e se previste pedane ecc);
- b) Estratto di mappa della zona interessata, in quadruplica copia a firma di un tecnico abilitato;
- c) Planimetria, prospetti e sezione in scala 1:50, in quadruplica copia a firma di un tecnico abilitato, quotati con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le delimitazioni, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità

pedonale, ciclabile e veicolare ecc, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e confinanti con l'attività e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;

d) Eventuale nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

e) atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:

- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- impegno al pagamento della TOSAP entro i termini di legge;
- impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità dell'autorizzazione;
- impegno alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, per motivi di pubblica utilità e eventi di interesse pubblico;
- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione.
- impegno a non destinare il dehors e/o relativi spazi ad usi diversi.

4. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico del Traffico, salvo casi particolari o in presenza di vincoli, in cui sarà necessario avere il parere di eventuali altri Settori e/o Enti cointeressati nel procedimento.

5. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata nei termini previsti dall'art. 1 comma 3° del presente regolamento.

6. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà.

Regolamento Vigente - Articolo 10 – Concessione

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico privato gravato da servitù' di uso pubblico, il dehors, deve ottenere la preventiva concessione.

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo indirizzata all'ufficio competente.

3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere:

- a) generalità del richiedente;*
- b) partita IVA del richiedente;*
- c) ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;*
- d) ubicazione del dehors;*
- e) dati dell'autorizzazione di somministrazione e dell'autorizzazione sanitaria, relativa all'esercizio pubblico interessato;*
- f) periodo di occupazione suolo pubblico.*

e deve essere corredata:

- a) Relazione tecnica, in triplice copia a firma di un tecnico abilitato, con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini e se previste pedane ecc);*

b) Estratto di mappa della zona interessata, in triplice copia a firma di un tecnico abilitato;

c) Planimetria, prospetti e sezione in scala 1:50, in triplice copia a firma di un tecnico abilitato, quotati con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le delimitazioni, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile e veicolare ecc, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e confinanti con l'attività e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;

d) Eventuale nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

e) atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:

- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- impegno al pagamento della TOSAP entro i termini di legge;
- impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità dell'autorizzazione;
- impegno alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, per motivi di pubblica utilità e eventi di interesse pubblico;
- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione.
- impegno a non destinare il dehors e/o relativi spazi ad usi diversi.

4. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico del Traffico, salvo casi particolari o in presenza di vincoli, in cui sarà necessario avere il parere di eventuali altri Settori e/o Enti cointeressati nel procedimento.

5. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata nei termini previsti dall'art. 1 comma 3° del presente regolamento.

6. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà.

ART. 11 - Concessione su aree demaniali marittime

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nelle aree demaniali marittime è rilasciata dall' ente demaniale preposto fermo restando le prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Tale concessione è rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di demanio marittimo e alle condizioni in essa contenute.

Regolamento Vigente - Articolo 11 - Concessione su aree demaniali marittime

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nelle aree demaniali marittime è rilasciata dall' ente demaniale preposto fermo restando le prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Tale concessione è rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di demanio marittimo e alle condizioni in essa contenute.

ART. 12 - Rinnovo della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio con dehors, può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.10.

2. In caso di rinnovo (con esclusione per i subentri nelle attività), con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 15 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata, la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e l'indicazione del mese in cui non si ritiene occupare il suolo pubblico, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego per il rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.

3. Il titolare dell'esercizio, previa esibizione del versamento dei tributi comunali inerenti l'occupazione di suolo pubblico, può chiedere una proroga per la stessa autorizzazione stagionale del dehors.

4. Il mancato rinnovo annuale del dehors stagionale, fa decadere il diritto da parte del titolare dell'esercizio al rinnovo della concessione per gli anni successivi e pertanto deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.10.

5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà ripresentare per l'anno successivo la domanda di rinnovo.

6. In caso di subentro, il nuovo titolare dell'esercizio deve ripresentare la domanda così come definito all'art. 10, trattasi di nuova concessione.

7. Per le aree demaniali marittime, il rinnovo della concessione demaniale è rilasciato dall'ante demaniale preposto secondo la normativa vigente in materia.

Regolamento Vigente - Articolo 12 - Rinnovo della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio con dehors, può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.10.

2. In caso di rinnovo (con esclusione per i subentri nelle attività), con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata e la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego per il rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.

3. Il titolare dell'esercizio, previa esibizione del versamento dei tributi comunali inerenti l'occupazione di suolo pubblico, può chiedere una proroga per la stessa autorizzazione stagionale del dehors.

4. Il mancato rinnovo annuale del dehors stagionale, fa decadere il diritto da parte del titolare dell'esercizio al rinnovo della concessione per gli anni successivi e pertanto deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.10.

5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà ripresentare per l'anno successivo la domanda di rinnovo.

6. In caso di subentro, il nuovo titolare dell'esercizio deve ripresentare la domanda così come definito all'art. 10, trattasi di nuova concessione.

7. Per le aree demaniali marittime, il rinnovo della concessione demaniale è rilasciato dall'ente demaniale preposto secondo la normativa vigente in materia.

ART. 13 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i "dehors"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida scritta, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

c) previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;

d) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti del presente regolamento;

e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

f) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente e/o evento di pubblico interesse.

3. Nei casi previsti dai punti d), e), f) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

4. La diffida assegna al privato un termine di 5 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione, successivamente si provvederà alla revoca della concessione.

Regolamento Vigente - Articolo 13 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i "dehors"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida scritta, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

c) previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;

d) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti del presente regolamento;

e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

f) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente e/o evento di pubblico interesse.

3. Nei casi previsti dai punti d), e), f) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

4. La diffida assegna al privato un termine di 5 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione, successivamente si provvederà alla revoca della concessione.

ART. 14 - Norme Transitorie

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione definitiva.

2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previdenti, devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento e pertanto devono presentare apposita istanza così come definito dall'art. 10. Le concessioni in corso che a causa dell'entrata in vigore del presente regolamento non siano in regola per l'avvenuta adozione di disposizioni regolamentari modificative rispetto alla previgente disciplina, devono entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, conformarsi alle disposizioni ivi previste.

Regolamento Vigente - Articolo 14 - Norme transitorie

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione definitiva.

2. Qualora al momento dell'entrata in vigore del Regolamento sia già stata emanata un'Ordinanza Sindacale in materia di occupazione di suolo pubblico ancora in vigore, al fine di evitare una sovrapposizione normativa, le istanze di concessione saranno valutate sulla base di quest'ultima Ordinanza. Il presente Regolamento dovrà viceversa essere preso a riferimento per eventuali ordinanze adottate successivamente all'adozione del Regolamento

ART. 15 - Deroghe

Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc.), teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

Regolamento Vigente - Articolo 15 - Deroghe

Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc.), teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

ART. 16 - Tassa di Occupazione Aree Pubbliche o di Uso Pubblico

La posa dei dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al regolamento relativo all'applicazione della TOSAP.

Regolamento Vigente - Articolo 16 - Tassa di Occupazione Aree Pubbliche o di Uso Pubblico

La posa dei dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al regolamento relativo all'applicazione della TOSAP.

ART. 17 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e della Legge n. 94/09 in materia di sicurezza.

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi ed altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 15 gennaio 2003 n. 3.

Regolamento Vigente - Articolo 17 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. e dalla Legge n. 94/09 in materia di sicurezza.

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi ed altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 15 gennaio 2003 n. 3.